



REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza n.

22/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi CIRILLO Presidente

Maristella FILOMENA Giudice

Maria Gabriella DODARO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al numero **9283** del registro di segreteria sui conti

giudiziali n. n. **18534, 18535, 21646, 21647, 21648** resi dall'agente contabile

Agenzia delle entrate – Agente della riscossione della Provincia di Potenza,

per gli esercizi finanziari 2019 e 2021, depositati presso la Segreteria della

Sezione in data: 09/11/2020 (quanto al conto n. 18534 ed al conto n. 18535),

16/08/2022 (quanto al conto n. 21646 ed al conto n. 21647) e 22/08/2022

(quanto al conto n. 21648)

promosso nei confronti di

Agenzia delle entrate – Agente della riscossione per la provincia di

Potenza, CF. e P.IVA 13756881002, non costituita nel presente giudizio.

- Udito nella pubblica udienza del 14 aprile 2026 il Pubblico Ministero

nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Andrea Luberti, che

concludeva come da verbale di udienza;

- Esaminati gli atti e i documenti di causa;

- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile;

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione unificata di deferimento n. 161/2025, il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente ad oggetto i conti epigrafati, tutti resi dall'agente contabile Agenzia delle entrate – agente per la riscossione per la Provincia di Potenza per gli esercizi 2019 e 2021 per come in epigrafe indicato.

2. Il Magistrato istruttore rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare questione della procedibilità dell'esame dei conti depositati per i seguenti motivi: i) quanto ai conti 18534 e 18535 erano privi della sottoscrizione dell'agente contabile e in quanto tali non idonei a ricollegare la gestione in essi documentata all'agente contabile; ii) il conto n. 21648 era carente di firma in calce all'attestazione di conformità alle scritture dell'Amministrazione di appartenenza del contabile stesso richiesta dall'art. 618 del r.d. n. 827/1924, agli esiti delle prescritte operazioni di revisione e parifica; iii) relativamente a tutti i conti non era ancora scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni di discarico da parte dell'agente della riscossione, trattandosi di rapporti non ancora esauriti in quanto l'agente contabile può proseguire nelle attività esecutive anche oltre il termine di competenza dell'anno cui si riferisce il conto in ragione tanto del disposto di cui all'art. 1, commi 684-687, L. 190/2014 (vigente fino al 7 agosto 2024) quanto del disposto di cui al successivo art. 1 co. 253 L. 197/2022. Il Magistrato istruttore ha evidenziato che tali carenze non consentivano l'ammissibilità di qualsivoglia esame di merito dei conti ed erano, perciò, preclusive della procedibilità del giudizio di conto. Per le ragioni esposte, il Magistrato istruttore ha chiesto la declaratoria collegiale di improcedibilità dei

	conti giudiziali n. 18534, 18535, 21646, 21647 e 21648 previa fissazione	
	dell'udienza per la discussione del giudizio di conto, con ogni successivo	
	adempimento di legge ai sensi dell'art. 147 c.g.c..	
	3. Con <u>decreto presidenziale</u> del 5 novembre 2025 – comunicato a mezzo	
	PEC all'agente contabile in data 21 novembre 2025 – è stata fissata per la	
	discussione dei giudizi epigrafati l'udienza del 14 aprile 2026, e con separato	
	decreto è stato nominato il giudice relatore.	
	4. L'agente contabile non si è costituito nel presente giudizio.	
	5. All' <u>udienza del 14 aprile 2026</u> , il Pubblico Ministero ha chiesto	
	l'improcedibilità dei conti concordando con la relazione del giudice istruttore	
	e il giudizio è stato riservato per la decisione.	
	6. Tanto premesso in punto di fatto, si rileva quanto segue in punto di <u>diritto</u> .	
	6.1 Quanto alla questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va	
	precisato che in linea di principio l' <u>improcedibilità del giudizio</u> può essere	
	pronunziata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto	
	presentato, ma solo nei casi:	
	a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto	
	presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori,	
	ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo	
	come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell'agente	
	contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica	
	dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni	
	maneggiati (per i conti a materia);	
	b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai	
	sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3	
	3	

		e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).	
		Inoltre, in ipotesi di conti resi dall'Agente della riscossione, deve considerarsi	
		se i conti sono improcedibili alla luce della specifica normativa esistente in	
		materia – di cui di seguito più diffusamente sarà detto – ed alla luce dell'ormai	
		consolidata giurisprudenza di appello (cfr. Prima Sezione Centrale d'Appello,	
		sentenze n. 61/2017, n. 62/2017, n. 73/2017 del 27 febbraio 2017; idem stessa	
		Sezione, sentenza n. 79/2017 del 17 marzo 2017), secondo cui, qualora non	
		sia scaduto il termine per la presentazione delle dichiarazioni di discarico da	
		parte dell'agente della riscossione - trattandosi di rapporti non ancora esauriti	
		tra l'agente della riscossione e l'ente che si affida all'agente per la riscossione	
		delle proprie imposte - <i>“una pronuncia del giudice contabile potrà essere</i>	
		<i>resa solo quando scadranno i termini per la riscossione dei residui attivi, in</i>	
		<i>quanto il conto va valutato unitariamente riguardo a tutte le riscossioni ed ai</i>	
		<i>versamenti effettuati dal contabile nel periodo di gestione”</i> , in quanto solo da	
		quel momento potrà aversi un quadro compiuto della <i>“situazione a credito,</i>	
		<i>debito ovvero a pareggio della gestione affidata al contabile”</i> (sent. Prima	
		Sez. Centrale Appello n. 73/2017 cit).	
		6.2 In particolare:	
		a) la mancanza della sottoscrizione del conto giudiziale non consente	
		l'apertura del giudizio di conto, ai sensi degli artt. 139 e 140 c.g.c., ove si	
		consideri che questo ultimo risulta privo del requisito formale minimo,	
		indispensabile al raggiungimento dello scopo cui è preordinato, ossia	
		l'imputabilità dello stesso ad un qualsivoglia soggetto. Conseguentemente, il	
		conto risulta affetto da nullità (cfr. in termini, Sez. giur. Calabria, sentenza n.	
		128 del 3 luglio 2023). Infatti, in assenza di sottoscrizione, al pari di quanto	
		4	

	avviene per qualsivoglia altro atto o documento ufficiale, il conto giudiziale	
	non può ritenersi giuridicamente esistente, giacché non riconducibile	
	all'agente contabile ed inidoneo ad attribuirgli la responsabilità della gestione.	
	b) la <i>parificazione del conto giudiziale</i> dell'agente contabile addetto alla	
	riscossione di entrate (intesa come dichiarazione che certifica la regolarità	
	contabile e la conformità del conto giudiziale con le scritture detenute	
	dall'amministrazione: cfr. l'art. 618 del R.D. n. 827/1924, e il punto 4.2.	
	dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità	
	finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011) deve ritenersi imprescindibile	
	presupposto processuale per l'instaurazione del giudizio di conto, in quanto:	
	i) la parificazione del conto prima del suo deposito è espressamente imposta	
	da norme di carattere generale (art. 139 comma 2 c.g.c., art. 618 R.D.	
	827/1924, punto 4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato	
	concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011);	
	ii) solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l'agente	
	dell'amministrazione in giudizio (ai sensi del combinato disposto dei commi	
	1 e 3 dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c.);	
	iii) il giudice relatore, prima di procedere all'esame del conto, deve verificarne	
	la parificazione (ai sensi dell'art.145 comma 3 c.g.c.).	
	Del resto, sulla imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto	
	stesso presso le competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per	
	l'esame giudiziale dello stesso si sono pronunziate anche le Sezioni Riunite	
	(Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre	
	2020, parere n. 4/2020).	
	6.3 Quanto all'improcedibilità dei conti con riferimento alla proroga dei	
	5	

	termini per la riscossione , essa è stata disposta dall’art. 10, comma 2 – ter	
	del decreto legge n. 35 del 2013, come modificato dal decreto legge n. 210 del	
	2015 e dall’art. 1, commi 684-687, della legge n. 190 del 2014, disposizioni	
	che consentono all’agente contabile di proseguire nelle attività esecutive	
	anche oltre il termine di competenza dell’anno cui si riferisce il conto, e quindi	
	inevitabilmente impediscono che <i>“le relative partite possano considerarsi</i>	
	<i>indebitamente non riscosse e perciò non discaricabili, ovvero regolarmente</i>	
	<i>dichiarate inesigibili e perciò discaricabili”</i> (sent. n. 73/2017 Prima Sez.	
	Centrale Appello cit.). Analoghi principi si ritrovano nelle proroghe dettate: i)	
	dall’art. 1, comma 10 quinquies, del D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017,	
	convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172 , che ha sostituito il primo	
	periodo dell’art. 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il	
	seguente: <i>“ le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli</i>	
	<i>agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da</i>	
	<i>soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del</i>	
	<i>Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sono</i>	
	<i>presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre</i>	
	<i>2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità</i>	
	<i>di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno</i>	
	<i>successivo al 2021”</i> ; ii) dall’art. 3, comma 20, del D.L. n. 119 del 2018,	
	come convertito ex lege n. 136 del 2018 , che ha nuovamente sostituito il	
	primo periodo del comma 684 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, il con il	
	seguente: <i>“Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli</i>	
	<i>agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da</i>	
	<i>soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del</i>	
	6	

	<i>Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono</i>	
	<i>presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre</i>	
	<i>2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità</i>	
	<i>di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno</i>	
	<i>successivo al 2026»; iii) dall’art. 1 c. 253 della L. 197/2022, che ha apportato</i>	
	<i>all’art. 1 della L. 190/2014 le seguenti modificazioni: a) Al comma 684, il</i>	
	<i>primo periodo è sostituito dal seguente: “ le comunicazioni di inesigibilità</i>	
	<i>relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000</i>	
	<i>al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano</i>	
	<i>di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle</i>	
	<i>entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni dal</i>	
	<i>2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al</i>	
	<i>2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro</i>	
	<i>il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31</i>	
	<i>dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31</i>	
	<i>dicembre 2032”.</i>	
	Dall’esame dei conti oggetto di giudizio effettuato alla luce della sopra citata	
	normativa emerge dunque che si tratta di rapporti non ancora definiti tra	
	l’agente della riscossione e la Provincia di Potenza, sicché una pronuncia del	
	giudice contabile sul conto potrà essere resa solo quando scadranno i termini	
	per la riscossione dei residui attivi in discorso, in quanto il conto dovrà essere	
	valutato unitariamente riguardo a tutte le riscossioni ed i versamenti effettuati	
	dal contabile nel periodo di gestione. Come evidenziato dalla Prima Sezione	
	di Appello della Corte dei conti e sopra già riferito, infatti “Solo in tale	
	<i>momento il conto potrà dimostrare, e la Corte potrà pronunciarsi in merito,</i>	
	7	

	<i>quale sia la situazione a credito, debito ovvero a pareggio della gestione affidata al contabile” (cfr. Sez. I App., sent. n. 79/2017).</i>	
	Per mera completezza si evidenzia che non risulta temporalmente applicabile	
	al caso in esame la disciplina di cui al D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, che all’art.	
	3 ha previsto il discarico automatico ed anticipato per le quote affidate	
	all’Agenzia delle entrate riscossione a decorrere dall’1 gennaio 2025. Il	
	predetto Decreto ha inoltre previsto che per le quote affidate precedentemente	
	(prima dell’1 gennaio 2025), il discarico avverrà secondo quanto previsto da	
	futuri provvedimenti attuativi elaborati sulla base delle proposte che dovrà	
	presentare un’apposita commissione, nominata con decreto del MEF, e ciò con	
	una precisa cadenza temporale, ivi definita (il 31 dicembre 2025, per i carichi	
	affidati dal 2000 al 2010; il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011	
	al 2017; il 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024). Non	
	essendo stati pubblicati, ad oggi, i decreti attuativi, la norma non può trovare	
	dunque applicazione per le quote affidate all’Agenzia delle entrate prima	
	dell’1 gennaio 2025.	
	Deve evidenziarsi, inoltre, che al fine di riordinare in un unico corpus	
	normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di versamenti e	
	riscossione dei tributi è stato approvato il c.d. “Testo unico in materia di	
	versamenti e riscossione”, ossia il decreto legislativo n. 33 del 24 marzo 2025,	
	le cui disposizioni si applicheranno - per effetto della modifica disposta	
	dall’art. 4, comma 4, del d.l. 200/2025, all’articolo 243, comma 1 del d.lgs.n.	
	33/2025 - <u>a decorrere dal 1° gennaio 2027</u> . L’articolo 215 del Testo Unico ha	
	previsto peraltro che per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2024 si	
	consoliderà il discarico programmato per masse storiche di carichi, recependo	
	8	

	e stabilizzando nel nuovo corpo normativo unitario del d.lgs. n. 33/2025	
	l’assetto già introdotto dal d.lgs. n.110/2024: il discarico avverrà dunque	
	secondo le modalità e tempistiche definite dai decreti attuativi adottati sulla	
	base delle proposte della Commissione tecnica. In considerazione dei tempi di	
	entrata in vigore delle nuove norme e della circostanze che nessun	
	provvedimento attuativo sulle modalità e tempistiche di applicazione della	
	nuova normativa per le quote affidate prima dell’1.1.2025 è stato ancora	
	pubblicato, deve trovare quindi applicazione la citata previgente normativa	
	(art. 1, commi 684-687, della legge n. 190 del 2014 e ss.mm.), con	
	conseguente possibilità per l’Agenzia delle Entrate Riscossione di continuare	
	a riscuotere le quote oggetto dei conti giudiziali di cui al presente giudizio.	
	6.4 Tanto premesso in generale, nelle <u>concrete fattispecie in esame</u> risulta <i>ex</i>	
	<i>actis</i> che:	
	- i conti nn. 18534 e 18535 non recano la firma digitale o analogica dell’agente	
	contabile;	
	- il documento di parifica depositato per il conto n. 21648 reca semplicemente	
	la dizione “Firmato digitalmente” senza che alcuna firma – analogica o	
	digitale – sia stata effettivamente apposta in calce;	
	- per tutti i conti non si può procedere all’esame nel merito, non essendo essi	
	discaricabili poiché si tratta di rapporti non ancora esauriti.	
	Pertanto, in mancanza della sottoscrizione quanto ai conti nn. 18534 e 18535	
	e del fondamentale presupposto processuale della parificazione quanto al	
	conto n. 21648, nonché della persistente possibilità di continuare a riscuotere	
	le imposte affidate all’agente contabile e relative a tutti i conti oggetto del	
	presente giudizio, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile, in forza	
	9	

[illegible]